

44

Edizione n. 09/2022
28 settembre 2022



Modello 770/2022 redditi anno 2021

Analisi delle novità

a cura di:

Ezia **Forleo**

Manola **Miliotti**

*Componenti del Centro Studi
ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro*

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 11224/2022 del 14 gennaio 2022, è stato approvato il modello 770/2022, relativo all'anno di imposta 2021, con relative istruzioni ai fini della corretta compilazione.

Resta confermato il termine dell'invio fissato al 31 ottobre 2022.

La dichiarazione si compone di un frontespizio e di quadri aggiuntivi.

FRONTESPIZIO

Nella prima facciata con l'informativa privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Nella seconda facciata, con i riquadri: tipo dichiarazione, dati del sostituto d'imposta, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità

I quadri aggiuntivi sono i seguenti:

QUADRO SF: relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.

QUADRO SG: relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.

QUADRO SH: relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.

QUADRO SI: relativo ai riepiloghi degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2021.

QUADRO SK: relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti.

QUADRO SL: relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

QUADRO SM: relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

QUADRO SO: relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze e dalle società fiduciarie per indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all'estero.

QUADRO SP: relativo alle ritenute operate sui titoli atipici.

QUADRO SQ: relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

QUADRO SS: relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello della dichiarazione.

QUADRO DI: relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.

QUADRO ST: concernete le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

QUADRO SV: relativo alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.

QUADRO SX: relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate.

QUADRO SY: relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010. Viene anche utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Ora riepiloghiamo brevemente le modalità di redazione ed invio della dichiarazione per poi analizzare le novità contenute nei quadri ST, SV ed SX.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro **redazione della dichiarazione** contiene i campi:

- 1. Tipologia invio:** da compilare con il codice "1" se il sostituto opta per trasmettere in un unico flusso i diversi redditi (di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitali, di locazione breve, redditi diversi) o con il codice "2" se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai suddetti redditi. In tale ultimo caso il sostituto potrà effettuare invii separati anche senza servirsi dell'ausilio di un altro soggetto incaricato.
- 2. Quadri compilati e ritenute operate:** da utilizzare per indicare i quadri compilati ed il flusso trasmesso.
- 3. "Incaricato in gestione separata"** che dovrà essere barrata dall'intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e voglia trasmettere i dati separatamente in più flussi previa indicazione del codice "2" nella casella tipologia di invio.
- 4. Gestione separata:** la sezione viene compilata solo nel caso si sia optato per il codice "2" nella casella tipologia di invio e si voglia inviare la dichiarazione in più flussi. In tal caso esiste l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto incaricato dell'invio del flusso separato con i relativi redditi che andrà a trasmettere e se è il sostituto ad effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato, dovrà barrare la casella sostituto ed indicare i redditi per i quali provvede all'invio.

Attenzione. Le istruzioni precisano che l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque

tipologie di ritenute individuate.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio <input type="checkbox"/>	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata				
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX <input type="checkbox"/>	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Dalle istruzioni appare chiaro come si possono verificare vari casi di invio per i quali riportiamo alcuni esempi

Esempio n. 1

Il sostituto ha effettuato ritenute da lavoro dipendente e di lavoro autonomo ed opta per la gestione separata (invio in due flussi) servendosi degli intermediari Rossi (per il lavoro dipendente) e Bianchi (per il lavoro autonomo).

1° invio. Il Sig. Rossi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice "2", indicare come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale del Sig. Bianchi quale altro incaricato con la tipologia di reddito lavoro autonomo che andrà a trasmettere.

2° invio. Il Sig. Bianchi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice "2", indicare come tipologia di reddito quello di lavoro autonomo, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale dell'intermediario Rossi con la tipologia di reddito lavoro dipendente che andrà a trasmettere.

Esempio n. 2

Il sostituto decide di provvedere in maniera autonoma agli invii, spaccettandoli:

1° invio. Il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella autonomo.

2° invio. Nel secondo invio, il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro autonomo e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

Esempio n. 3

Il sostituto decide di inviare in maniera autonoma il flusso di lavoro dipendente e tramite l'intermediario Bianchi il flusso di lavoro autonomo.

1° invio. Il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, inserisce il codice fiscale dell'intermediario incaricato e barra la casella autonomo.

2° invio. L'intermediario incaricato, indica il codice 2 come tipologia di invio, barra la casella autonomo e barra anche la casella incaricato in gestione separata.

Nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

Attenzione: Nel caso in cui si abbiano sia ritenute su redditi da lavoro dipendente che ritenute su redditi da lavoro autonomo, il flusso locazioni va inviato necessariamente assieme a quello autonomo.

Pertanto, in presenza dei tre redditi, il modello andrà inviato nel seguente modo:

Unico flusso: dipendente, autonomo e locazioni.

Due flussi:

1° *invio:* dipendente;

2° *invio:* autonomo e locazioni.

Il sostituto non potrà mai inviare un flusso dipendente e locazioni e altro invio con solo flusso autonomo, né può inviare un flusso dipendente e autonomo e altro invio con flusso locazioni.

Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo il modello 770 può essere inviato nel seguente modo:

Unico flusso: dipendente e locazioni;

Due flussi:

1° *invio:* locazioni;

2° *invio:* dipendente.

Sempre nella sezione "redazione della dichiarazione" troviamo il campo casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX, da compilare:

- con il codice "1" se si tratta di Amministrazioni dello Stato che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV ed SX;
- con il codice "2" nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2021 e che non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST ed SV.

QUADRO ST

Il quadro ST si compone di 4 sezioni di cui seguono le istruzioni.

Sezione 1

La sezione I viene utilizzata per esporre i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive, in particolare:

- le ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2021, comprese quelle

- sulle somme corrisposte entro il 12 gennaio 2022, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2022;
- ritenute effettuate a titolo di acconto e saldo Irpef, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2021;
 - imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2021 per l'acconto sulle rivalutazioni del Tfr;
 - imposte sostitutive operate e versate entro il 16 febbraio 2022 per il saldo sulle rivalutazioni del Tfr;
 - imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconto sulla cedolare secca delle locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2021;
 - ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
 - versamenti effettuati in ritardo con ravvedimento operoso riferiti al 2021 ma effettuati entro il termine di presentazione del modello 770/2022;
 - trattamento integrativo e ulteriore detrazione non dovuti e restituiti in sede di conguaglio di fine anno.

La **colonna 1** riguarda il periodo di riferimento per ogni importo trattenuto. Se non indicato diversamente, si tratta del mese e dell'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (anche nel caso in cui si tratti di ravvedimento operoso).

Con l'avvertenza che:

- nel caso in cui i versamenti sono stati effettuati alle date previste, nel campo 10 andrà indicato il codice "A";
- nel caso di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2022 e riferite al 2021, nel campo 10 andrà indicato il codice "B";
- nel caso in cui il sostituto ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2021 nei mesi di gennaio e/o febbraio 2022, nel campo 10 andranno indicati rispettivamente i codici "D" ed "E";
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sul TFR relativa al 2021, andrà

indicato come periodo di riferimento 12/2021;

- per i versamenti trimestrali e/o semestrali, va indicato rispettivamente l'ultimo mese del trimestre e/o del semestre;
- per le somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, andrà indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme (diverse dalle precedenti) per le quali la data di versamento è espressamente richiesta dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento.

La colonna 2 riguarda l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi trattenuti e versati a seguito della scelta di rateizzare da parte del soggetto che fruisce dell'assistenza fiscale, al netto degli interessi per incapienza della retribuzione che poi andranno evidenziati nella colonna 8;
- dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, nonché sulla cedolare secca per locazioni;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- del trattamento integrativo di cui al D.L. 3/2020 che risulta non spettante in sede di conguaglio di fine anno 2020 e versato a rate nel corso del 2021 con il codice tributo 1701. In corrispondenza si dovrà compilare il campo 10 con il codice "P" di nuova istituzione;
- Irpef recuperato a rate dal sostituto nel corso del 2021 ma riferito al 2020 evidenziato con i codici tributo 1066 ovvero 103E (si tratta dell'ulteriore detrazione relativa al 2020 che in sede di conguaglio di fine anno risulta non spettante).

Nota bene. Non troviamo più l'esposizione del bonus Renzi (codice tributo 1655) poiché la prestazione non viene più riconosciuta dal mese di luglio 2020.

Nella **colonna 6** vanno indicati i crediti di imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute ed esposti nella colonna ritenute del quadro RU del modello unico.

Nella **colonna 7** deve essere indicato l'importo corrispondente alla colonna importi a debito versati del modello F24 comprensivo di eventuali interessi indicati nella successiva colonna 8.

Nella **colonna 8** andranno evidenziati gli interessi trattenuti al soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale ma con retribuzione incapiente, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso.

Nel caso in cui l'importo evidenziato nella colonna 7 è a seguito di ravvedimento operoso, deve essere barrata la casella della **colonna 9**;

La **colonna 10** contiene le note che seguono:

- A** – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2021 erogati entro il 12 gennaio 2022;
- C** – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2021, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
- D** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2021 nel mese di gennaio 2022;
- E** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2021 nel mese di febbraio 2022;
- F** – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- G** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- H** – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- N** – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2021), ma pertinente l'anno precedente (2020);
- Q** – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- T** – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2021 dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, qualora sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall'art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;
- U** – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2021 dal condominio in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, ritenute per le quali sussiste l'obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2021, entro il 20 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall'art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nella colonna 11 deve essere indicato il codice tributo;

Nella colonna 14 deve essere indicata la data di versamento con modalità particolari di esposizione per le operazioni straordinarie e per le successioni.

Dallo scorso anno attraverso le caselle 15 e 16 sono state introdotte due sottosezioni riguardanti le sospensive covid da compilare a cura dei sostituti d'imposta che:

- non hanno effettuato, in tutto o in parte i versamenti nel corso del 2020, ed hanno scelto

di effettuare tali versamenti in forma rateale anche nel corso del 2021 avvalendosi delle disposizioni di sospensione previste durante il periodo emergenziale utilizzando, come lo scorso anno i codici da 1 a 12;

- 1 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 commi 1 e 2 del DM 24/2/2020 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del DL n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020 e dall'art. 97 del DL n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 2 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall'art. 61 comma 3 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, e dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e dall'art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare in colonna 2 la somma inerente alle ritenute che non sono state operate. (SOLO PRIMA SEZIONE).
- 3 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, come previsto dall'art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).
- 4 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, come previsto dall'art. 61, comma 5 (primo periodo) del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 5 (secondo periodo), D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 D.L. n.104/2020 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal il 01.04.2020 al 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall'art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 come disposto dall'art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-ter del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-quater del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall'art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)

- 12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le ritenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
- non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti nel 2021 relativamente a federazioni sportive/enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nonché soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo che hanno subito restrizioni a causa dell'influenza aviaria e della peste suina africana secondo le istruzioni che seguono nei codici da 13 a 15.
- 13 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nell'anno 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 14 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 dall'art. 1, comma 923 della Legge n. 234/2021, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 924 della Legge 234/2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 15 - Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come previsto dal comma 6-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).

Questi ultimi tre punti rappresentano una novità per il 2022

Sezione 2

La sezione II deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre i relativi versamenti.

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
	mese	anno				
ST14	1	2	3	4	5	6
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Codice regione	Data di versamento	Sospensione COVID
	9	10	11	13	giorno mese anno	Nota Importo sospeso
						15 16

La differenza rispetto alla sezione I è la presenza del punto 13 dove deve essere indicato il codice regione che viene rilevato dal modello F24 ovvero in caso di assenza di versamento dalla tabella SF che segue:

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Malise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle d'Aosta R.S.S.

Resta confermata anche in questa sezione la presenza della sottosezione per sospensione covid per tutti i sostituti d'imposta che non hanno effettuato in tutto o in parte:

- i versamenti nel 2020, ed hanno scelto di effettuare tali versamenti in forma rateale nel corso del 2021 utilizzando, a seconda dei casi, i codici sospensione 5, 6, 7, 8, 11 e 12;
- i versamenti nel 2021 relativamente ai soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpite dall'influenza aviaria e dalla peste suina africana che si sono avvalsi della sospensione dei termini di versamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 utilizzando il codice sospensione 15.

Attenzione: nel caso in cui ci si sia avvalsi delle sospensive covid, le modalità di compilazione del rigo ST variano a seconda del codice indicato nel punto 15.

In presenza al campo 15 dei codici da 1 a 12 (ritenute 2020), nel rigo ST devono essere compilati esclusivamente:

- il campo 7 con le rate versate nel 2021;
- il campo 10 nelle sole ipotesi di utilizzo dei codici F, L, Q ed S;
- il campo 11 con il codice tributo relativo alle ritenute oggetto di sospensione;
- il campo 13 nella sezione addizionali regionali;
- il campo 16 con l'importo sospeso cioè il residuo da versare nel corso del 2022.

Invece, in presenza al campo 15 dei codici 13, 14 e 15 (ritenute 2021), nel rigo ST devono essere compilati esclusivamente:

- il campo 1 con il periodo di riferimento;
- il campo 2 con le ritenute operate e oggetto di sospensione;
- il campo 7 indicando i versamenti effettuati nel 2021;
- il campo 10 nelle sole ipotesi di utilizzo dei codici F, K, L, Q ed S;
- il campo 11 con il codice tributo relativo alle ritenute oggetto di sospensione;
- il campo 13 nella sezione addizionali regionali;
- il campo 16 importo sospeso con il residuo da versare nel corso del 2022.

Sezione 3

Deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale con tutti i relativi versamenti.

Sezione III		DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE				
Ritenute su redditi di capitale	ST26	Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3		Codice Stato estero 5
		Denominazione 4				
	ST27	Periodo di riferimento 1 mese anno	Ritenute operate 2	Crediti di imposta utilizzati a scomputo 6	Importo versato 7	
		Interessi 8	Rovvedimento 9	Note 10	Codice tributo 11	Data di versamento 14 giorno mese anno

Nel **rigo ST26** devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione del c.d. regime amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs.461/1997.

Nella **colonna 1** il codice ABI se attribuito;

Nella **colonna 2** il codice identificativo internazionale BIC/Swift;

Nella **colonna 3** il codice fiscale italiano se attribuito;

Nella **colonna 4** la denominazione della Società o ente.

Nella **colonna 5** il codice Stato estero di cui alla tabella SG delle istruzioni.

Sezione 4

Deve essere compilata dagli intermediari abilitati ad applicare l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97 sulle plusvalenze sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. Da c-bis) a c-quinques), del Tuir.

Sezione IV Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, ST38 n. 461 e altre imposte sostitutive applicate		DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE					
		1 Codice ABI	2 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	3 Codice fiscale			
		4 Denominazione				5 Codice Stato estero	
		1 Periodo di riferimento mese anno	2 Ammontare plusvalenze e altri proventi	3 Imposta applicata	4 Importi utilizzati a scomputo	6 Crediti di imposta utilizzati a scomputo	7 Importo versato
ST39		8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo	14 Data di versamento giorno mese anno	

Trattasi di una sezione che deve essere compilata dai seguenti intermediari:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste italiane S.p.a.";
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. 58/1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 461/1997.

Nel caso in cui il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell'Irpef con applicazione della maggiorazione dello 0,40%, nel campo 2 è necessario indicare l'importo dell'imposta dovuta e nel punto 8 indicare l'importo della maggiorazione.

Nel **rigo ST38** devono essere indicati:

- nella **colonna 1** il codice ABI, se attribuito;
- nella **colonna 2** il codice identificativo internazionale Bic/Swift;
- nella **colonna 3** il codice fiscale italiano, se attribuito;

- nella **colonna 4** la denominazione della società o dell'ente;
- nella **colonna 5** il codice dello Stato estero come da tabella SG di cui alle istruzioni.

I **rigli ST 39** e successivi dovranno essere compilati in questo modo:

- nel **punto 1** indicare il periodo di riferimento inteso come mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- nel **punto 2** devono essere indicate le plusvalenze realizzate e gli altri redditi conseguiti nel corso dell'anno 2021, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3** viene indicata l'imposta sostitutiva compresa quella sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato;
- nel **punto 4** l'importo del credito maturato a seguito dei versamenti dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, utilizzati dal sostituto in compensazione interna;
- per la compilazione **delle colonne da 5 a 14** è necessario seguire le istruzioni di cui alla sezione I per le medesime colonne;
- al **punto 10**, va esposto il codice "Y" sia in caso di utilizzo del credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, sia per il versamento delle imposte sostitutive con codice tributo 1102 e 1140.

QUADRO SV

70
2022
Agenzia Entrate

QUADRO SV
Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

CODICE FISCALE

Mod. N.

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1	Eventi eccezionali		2
	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
	mese	anno	2	6	7	8
SV2	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione COVID	
	9	10	11	giorno mese anno	Nota	Importo sospeso
				14	15	16

Nel **quadro SV** vengono indicati:

- le trattenute ed i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2021 con riferimento all'anno 2020;
- le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2021;
- le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di

- cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2021;
- le trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2021 nonché ai relativi versamenti;
 - i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2021 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Le istruzioni precisano che non devono essere indicate le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2022 con riferimento all'anno 2021.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento.

Ai fini del versamento in F24 devono essere compilati tanti righe quanti sono i comuni interessati al versamento, mentre l'esposizione nel modello 770/2022 deve avvenire in forma aggregata, prendendo come riferimento la data di versamento.

Tutte le addizionali, ancorché riferite a comuni diversi tra loro ma versate nella stessa data devono essere esposte su un unico rigo.

Solo nell'ipotesi in cui non c'è coincidenza tra il periodo di riferimento, il codice tributo, note differenti al campo "10", nell'SV si procederà a compilare tanti righe pur se i versamenti sono stati effettuati nella stessa data.

Modalità di compilazione del quadro SV

Nella **colonna 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento che corrisponde al mese e all'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Le stesse modalità si seguono anche in caso di versamento a seguito di ravvedimento operoso.

Al **campo 2** deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale; in questo caso gli importi a debito da assistenza fiscale versati in un unico rigo in F24, devono essere esposti nell'SV al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno evidenziati al successivo **punto 8**.

Nella **colonna 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato al campo 2.

Nella **colonna 7** deve essere indicato l'importo corrispondente alla colonna importi a debito versati del modello F24 comprensivo di eventuali interessi indicati nella successiva colonna 8.

Nella **colonna 8** andranno evidenziati gli interessi trattenuti al soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale ma con retribuzione incapiente, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso.

Nel caso in cui l'importo evidenziato nella colonna 7 è a seguito di ravvedimento operoso, deve essere barrata la casella della **colonna 9**;

La **colonna 10** contiene le note che seguono:

- B** – se il versamento si riferisce a trattenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2021 erogati entro il 12 gennaio 2022;
- D** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2021 nei mesi di gennaio 2022;
- E** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2021 nei mesi di febbraio 2022;
- F** – se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto;
- N** – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionale comunale all'IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- Q** – se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte;

Nella **colonna 11** deve essere indicato il codice tributo;

Nel **punto 14** va indicata la data di versamento con particolare attenzione per le operazioni straordinarie e per le successioni.

Nella **colonna 15**, inserita a seguito delle sospensioni da Covid-19, deve essere indicato l'eventuale codice della causa di sospensione tra i seguenti:

- 5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020, come previsto dall'art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione

(in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 D.L. n.104/2020

- 6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.04.2020 e il 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall'art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 del D.L. n.104/2020.
- 7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.11.2020 e il 30.11.2020 come disposto dall'art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-ter del DL 137/2020.
- 8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.12.2020 e il 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-quater del DL 137/2020.
- 11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.
- 12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.
- 15 - Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come previsto dal comma 6-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022).

Nella **colonna 16** deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi collegati alla causale di cui al punto 15.

QUADRO SX

Il quadro SX accoglie i valori riepilogativi:

- del credito 2020 che deriva dal precedente modello 770/2021 e che è stato oggetto di utilizzo in compensazione esterna tramite mod. F24 entro la data del 31 ottobre 2022;
- dei crediti sorti nel 2021 ed utilizzati in compensazione esterna tramite mod. F24, tenuto conto degli eventuali crediti che risultano dal quadro DI.

Attenzione: l'ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di importi recuperati in sede di operazioni di conguaglio. Perciò il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto di eventuali riversamenti;

Non sono tenute a compilare il quadro SX le Amministrazioni dello Stato che, per il versamento delle ritenute, non fanno ricorso ai modelli di pagamento F24 ed F24EP.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 11224 del 14 gennaio 2022 (successivamente aggiornato il 15 aprile 2022), ha apportato alcune novità nella compilazione del quadro SX, aggiornato il 15 aprile 2022

Sono stati inseriti i campi per la gestione del credito riveniente dall'erogazione del trattamento integrativo e per l'ID Arrangement (quest'ultimo relativo al meccanismo transfrontaliero rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea).

Rigo SX1

70
2022
Agenzia Entrate

QUADRO SX
Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

CODICE FISCALE

Mod. N.

SX1	1	2	3	4	5	6
	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2021 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVE versata da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebitto di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020	Credito utilizzato in F24

Novità. Rispetto al modello 770/2021 al rigo SX1 l'attuale colonna 6 "Credito utilizzato in F24" sostituisce l'ex colonna 6 "Premio di cui all'art. 63 DL n. 18/2020".

Rigo SX1 colonna 1: deve riepilogare i crediti complessivi derivanti da ritenute, addizionali regionali e comunali, conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro nel corso dell'anno 2021 o di fine anno (compreso quelli effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2022 per il 2021). Vanno altresì riportati i crediti rivenienti da conguagli di imposte derivanti da precedenti tassazioni ad imposta sostitutiva e rideterminate con successiva tassazione ordinaria.

Rigo SX1 colonna 2: non è cambiato. Vi trovano esposizione i versamenti in eccesso che derivano dai quadri ST ed SV (ad eccezione dell'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle Società di gestione del risparmio) ed il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

Rigo SX1 colonna 3: non è cambiato. Accoglie l'importo relativo all'eccedenza di imposta che risulta dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti.

Rigo SX1 colonna 4: non è cambiato. Accoglie il credito di imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie, che risulta dalla colonna 11 dei righi SO7 e ss.

Rigo SX1 colonna 5: riepiloga l'ammontare complessivo del credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebitto su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute a titolo di acconto ai darsi dell'art. 150 DL 34/2020 nel limite del 30% delle somme riportate al campo 475 della CU/2022 lavoro dipendente o al campo 22 della CU/2022 lavoro autonomo.

Rigo SX1 colonna 6: riepiloga l'ammontare dei crediti di cui alle precedenti colonne da 1 a 5 utilizzate in compensazione per il pagamento delle ritenute riportate nei quadri ST

ed SV in F24 con i codici tributo 1627,1628,1629,1669,1671,1304,1614,1962,1963,155E,156E,157E,158E, 159E, 160E, 161E.

Rigo SX2

SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24
	1	2
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rigo SX2, colonna 1: riepiloga il credito da Assistenza Fiscale;

Rigo SX2, colonna 2: riepiloga il credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione delle ritenute riportate nei quadri ST e SV a mezzo mod. F24 con i codici tributo 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E

Rigo SX3

SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nulla è cambiato rispetto alle istruzioni per il modello dello scorso anno.

Rigo SX3 colonna 1: contiene l'indicazione del credito riconosciuto per famiglie numerose relativo al periodo di imposta 2021.

Rigo SX3 colonna 2: contiene l'indicazione del credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno 2021.

Rigo SX3 colonna 3: in cui indicare l'importo del credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Attenzione: se è presente il campo, deve essere compilato il rigo SX48.

Rigo SX3 colonna 4: deve esservi indicato il credito APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica), che l'Inps recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto.

Rigo SX3 colonna 5: in cui riportare l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1,2,3 e 4 utilizzati nel modello F24 (codici tributo 1632, 1633, 1634, 162E, 163E, 164E per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST).

Rigo SX4

Nulla è cambiato rispetto alle istruzioni per il modello dello scorso anno. Riepiloga i dati

complessivi dei crediti e delle compensazioni effettuate nel corso dell'anno 2021.

Importo complessivo SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2020	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

Rigo SX4 colonna 1: in cui indicare i crediti che risultano dal modello 770/2018 (credito 2017). In particolare:

Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione in un unico flusso	Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione di flussi separati
SX 32 (colonna 2 - colonna 1) +	SX 32 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro dipendente e assimilati;
SX 33 (colonna 2 - colonna 1) +	
SX 34 (colonna 2 - colonna 1)	SX 33 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
	SX 34 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso dei redditi di capitale

Attenzione: nell'ipotesi in cui si presenti un flusso che contiene i versamenti di due delle tre categorie di cui sopra, nella colonna 1 dovranno essere riportati i residui dell'anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.

Rigo SX4 colonna 2: evidenzia il credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato in compensazione con modello F24 entro la data di presentazione del modello 770/2022, avente come anno di riferimento il 2020.

Rigo SX4 colonna 3: vanno indicati tutti i maggiori crediti individuati con le note A, B, C, D, E, ed F della colonna 2 del quadro DI. In sostanza trattasi del maggior credito risultante da eventuale dichiarazione integrativa presentata nel 2021.

Rigo SX4 colonna 4: indica il credito che scaturisce dalla presente dichiarazione come risultato della seguente operazione aritmetica: $SX1 \text{ col. } 1 + SX1 \text{ col. } 2 + SX1 \text{ col. } 3 + SX1 \text{ col. } 4 + SX1 \text{ col. } 5 - SX1 \text{ col. } 6 + SX4 \text{ col. } 1 - SX4 \text{ col. } 2 + SX4 \text{ col. } 3$.

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione – Righi da SX32 ad SX34

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato	1)	2
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato)	
	SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato)	

Nulla è cambiato rispetto alle istruzioni per il modello dello scorso anno.

La compilazione di questi righi è obbligatoria solo quando risulta un credito chiesto in compensazione (rigo SX4 colonna 5).

Rigo SX32 colonna 1: andrà compilato solo da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX32 colonna 2: si dovrà indicare l'ammontare del credito di cui al rigo SX4 col. 5 da utilizzare in compensazione, derivante da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme al flusso "dipendente". È un valore comprensivo anche di quanto eventualmente riportato a colonna 1. L'importo che residua (SX32 colonna 2 - SX32 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6781 mod. F24 e codice tributo 166E per F24EP.

Rigo SX33 colonna 1: andrà compilato da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX33 colonna 2: andrà indicato l'ammontare del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione che deriva da ritenute su redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazione breve, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "autonomo". L'importo è comprensivo di quanto eventualmente riportato a colonna 1

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX33 colonna 2 - SX33 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6782 mod. F24 e 167E per F24EP.

Rigo SX34 colonna 1: andrà compilato da parte di chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX34 colonna 2: trova indicazione l'ammontare del credito, da utilizzare in compensazione, che deriva da ritenute su redditi di capitale, imposte su redditi diversi di natura finanziaria, ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione il cui flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "capitale". L'importo è comprensivo di quello riportato nella colonna 1.

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX34 colonna 2-SX34 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6783 md. F24 e 168E nel mod. F24EP.

Righi da SX35 ad SX46 –Riepilogo altri crediti

Riepilogo altri crediti					
SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	Credito maturato nel 2021	Credito utilizzato in F24	Ammontare credito residuo	
		1	2	3	
SX36	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)	Credito maturato nel 2021	Credito utilizzato in F24	Ammontare credito residuo	
		1	2	3	
SX37	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	Credito spettante nel 2021	Credito acquisito	Credito ceduto	
		1	2	3	
				Credito utilizzato in F24	
				Ammontare credito residuo	6
SX40	Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	
		1	2	3	
				Codice fiscale cedente	4
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario	Credito utilizzato in F24	Credito maturato per il 2016
		5	6	7	8
	Credito ulteriore maturato per il 2016	Credito residuo			
	9	10			
SX41	Ulteriore credito su imposta riserve matematiche	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	
		1	2	3	
				Codice fiscale cedente	4
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
5	6	7	8		
SX42	Credito di cui all'art. 1 comma 2 sexies D.L. 209 del 2002	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	
		1	2	3	
				Codice fiscale cedente	4
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario	Eccedenza di imposta	Credito utilizzato in F24
		5	6	7	8
		Credito residuo	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso	
		9	10	11	
SX44	Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo	Risparmio spettante	Risparmio utilizzato	Importo utilizzato a scomputo ritenute art. 10-ter L. n. 77/83	
		1	2	3	
				Risparmio certificato ai partecipanti	4
		Risparmio ceduto	Risparmio acquisito	Risparmio residuo	
		5	6	7	
SX46	Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	
		1	2	3	
		Codice fiscale cedente	4		
	Credito ceduto	Codice fiscale cessionario	Credito utilizzato	Credito residuo	
	5	6	7	8	

Nulla è cambiato rispetto alle istruzioni per il modello dello scorso anno.

Si tratta di una sezione che riassume una serie di crediti non esposti in altre sezioni del modello.

Rigo SX35 - Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni).

Accoglie il credito che corrisponde alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in compensazione in F24 con codice tributo 6788.

Rigo SX 36- Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi).

Accoglie il credito che corrisponde alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in

compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6787.

Rigo SX 37 - Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998.

In tale rigo troveranno indicazione i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento effettuato negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo delle imposte da trattenere sul TFR all'atto della corresponsione.

Rigo SX 40 - Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita.

Si tratta di un rigo che deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, per indicare il recupero delle relative somme versate. Tali somme costituiscono un credito da utilizzare in F24 con il codice tributo 6780 ovvero da cedere a società o enti del gruppo.

Rigo SX41 - Ulteriore credito su imposta riserve matematiche.

Riguarda il credito maturato in forza di versamenti sulle riserve matematiche di rami vita di cui al D.L. 209/2002, con codici tributo 1681 e 1682. Anche questo credito potrà essere utilizzato in compensazione ovvero ceduto a società o enti del gruppo.

Rigo SX42 - Credito di cui all'art. 1, comma 2 - sexies, del D.L. 209/2002.

Nel rigo SX42, troveranno esposizione i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri (codice tributo 1695); il credito potrà essere usato in compensazione ovvero ceduto a società o enti che appartengono al gruppo.

Rigo SX44 - Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo.

Sono tenuti alla compilazione di tale rigo:

- le SICAV;
- le società di gestione del risparmio;
- i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici.

Il rigo è rimasto invariato. Per la compilazione si rimanda alle istruzioni.

Rigo SX46 - Credito per acconto imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.

Comprende i dati relativi al credito maturato a seguito di versamenti riferiti all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

Rigo SX47 - Credito Bonus riconosciuto

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
		1	4	5

Il rigo SX47 deve essere compilato da tutti i sostituti di imposta che hanno riconosciuto entro il 16 marzo del 2021 il credito bonus Irpef ai sensi del D.L. 66/2014 cd. Bonus

Renzi.

Nel corrente modello scompaiono le colonne 2 e 3.

Rigo SX47 colonna 1: deve essere riportato il credito di cui al campo SX47 colonna 5 della precedente dichiarazione.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di colonna 1 deve comprendere anche il credito residuo del soggetto estinto;

Rigo SX47 colonna 4: deve essere riportato l'ammontare del bonus utilizzato con codice tributo 1655 nel modello F24 e 165E nel modello F24EP, fino al 16 marzo 2022.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, nella colonna andrà evidenziato anche il credito utilizzato dal soggetto estinto;

Nella colonna 5 deve essere esposto il credito residuo che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2022, comprensivo dell'eventuale importo indicato nel quadro DI con nota P. Il campo deve essere uguale a: SX47Colonna 1-SX47colonna 4 + le somme riportate nel quadro DI dei rigi nei quali la colonna note assume il valore P.

Rigo SX48 – Aiuti di Stato

	Codice aiuto	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Costi agevolabili
SX48 Aiuti di Stato	1	2	3	4	5	6
						Importo aiuto spettante
						7

Nulla è cambiato rispetto alle istruzioni per il modello dello scorso anno.

Attenzione: la compilazione del rigo SX48 è necessaria ed indispensabile ai fini della legittima fruizione dell'aiuto di Stato.

Contiene informazioni in materia di Aiuti di Stato e deve essere compilato da tutti i soggetti che hanno esposto nel rigo SX3 col.3 il credito d'imposta spettante in relazione al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Devono compilare il medesimo quadro anche i sostituti di imposta con domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa che hanno usufruito delle agevolazioni per i versamenti delle ritenute di cui all'art. 42 bis co.1 D.L. n. 104/2020 Per una puntuale compilazione si rinvia alle istruzioni (*"Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori"*).

Il rigo si compone di 7 colonne ma le istruzioni al modello dettano indicazioni solo per la colonna 1, rimandando per le colonne da 2 a 7 alle istruzioni relative alle colonne con la medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2022.

RIGO SX48 colonna 1: va indicato:

- il codice "1" per il credito d'imposta di cui all'art. 4 del D.L. n. 457/1997, esposto nel rigo SX3 col.3;
- il codice "2" per il credito d'imposta di cui all'art. 42 bis co.1 D.L. n. 104/2020;

RIGO SX48 colonne da 2 a 7: le istruzioni rinviano alle colonne aventi medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2022.

Rigo SX49 - Trattamento integrativo

	Credito residuo	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato erogato anno corrente	Credito da recuperare	Credito recuperato erogato anno precedente
SX49 Trattamento integrativo	1	2	3	4	5
	Credito utilizzato in F24	Credito residuo			
	6	7			

Rigo aggiornato rispetto al modello dello scorso anno con inserimento di nuove colonne. Deve essere compilato dai sostituti di imposta che nel 2021 hanno riconosciuto ed erogato il trattamento integrativo di cui all'art. 1 co.4 D.L. n. 3/2020.

RIGO SX49 colonna 1: deve essere riportato il residuo credito rilevabile dal mod. 770/2021 al rigo SX49 col.6. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito residuo del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 2: deve essere riportato l'ammontare di quanto erogato a titolo di trattamento integrativo nell'anno 2021, al lordo degli eventuali importi recuperati e da recuperare che saranno riportati nelle successive colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo da parte del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 3: deve essere riportato il credito da trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato in occasione di conguaglio fiscale riversato a mezzo F24 col codice tributo 1701 e F24EP col codice tributo 170E come riportati anche nel quadro ST. Tale somma deriva da recuperi (e non compensazioni) operati in quanto non spettanti e può riferirsi anche ad importi erogati da altri sostituti di imposta e coincide con quanto esposto del campo 393 della CU 2022 al netto di quanto già recuperato da precedente sostituto di imposta riportato al campo 400.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito riconosciuto e successivamente

recuperato del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 4: deve essere riportato quanto esposto al campo 394 della CU 2022 corrispondente al credito riconosciuto ma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio o non recuperati da altri sostituti di imposta.

RIGO SX49 colonna 5: deve essere riportato quanto esposto al campo 395 della CU 2022 per le quote di trattamento integrativo riconosciuto ma recuperato in forma rateale con codici tributo 1701 F24 e 170E F24EP, riportati anche nel modello ST con la nota P nel campo 10.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 6: deve essere riportato l'ammontare complessivo relativo al credito da trattamento integrativo utilizzato con il mod. F24 entro il 16 marzo 2022 con i codici tributo 1701 mod. F24 e 170E mod. F24EP.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito utilizzati nel mod. F24/F24EP del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 7: deve essere riportato l'ammontare dell'eventuale credito residuale derivante dalla formula colonna 1 + colonna 2 - colonna 6 che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2022.

SANZIONI

Intermediari abilitati e sostituti devono osservare i termini di scadenza previsti per la presentazione del modello, al fine di non incorrere nelle sanzioni che seguono:

Omessa presentazione della dichiarazione

La sanzione amministrativa varia dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate con un minimo di euro 250. Tuttavia, se la dichiarazione è presentata prima della scadenza della presentazione della dichiarazione successiva ovvero prima dell'inizio di un eventuale accertamento, la sanzione oscilla tra il 60% e il 120% dell'ammontare delle ritenute non versate con un minimo di euro 200.

Tardiva presentazione della dichiarazione

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (per il 2022 entro il 31 gennaio 2023) comporta il pagamento di una sanzione a partire da euro 250.

Tardivo invio da parte degli intermediari abilitati

Per la tardiva e/o omessa presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti abilitati, è prevista la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.164.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di

trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nel caso in cui si debba procedere a correggere e/o integrare una dichiarazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "correttiva nei termini". Il tutto deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.

Dichiarazione integrativa

Nel caso in cui si voglia procedere a rettificare e/o integrare una dichiarazione dopo la scadenza del 31 ottobre sarà necessario procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa barrando la relativa casella.

Codice fiscale

**TIPO DI
DICHIARAZIONE**

Correttiva
nei termini

Dichiarazione
integrativa

Protocollo
dichiarazione inviata

Il presupposto per presentare una dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Sarà necessario indicare il protocollo della dichiarazione inviata da correggere e/o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.